

## Mozione Residenza

### VISTO

L'art. 1, commi 1 e 3, della legge n.1228/1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" che prevede: "in ogni Comune debba essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente", in cui devono essere registrate anche le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che li hanno stabilito il proprio domicilio;

La Circolare dell'Istat n. 29/1992 che ha previsto l'istituzione presso ogni Comune di una via, territorialmente non esistente ma conosciuta con un nome convenzionale, in cui iscrivere anagraficamente i senza dimora che ne fanno richiesta (c.d. residenza fittizia);

Gli artt. 14 e 54 del D. Lgs.n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

L'art. 3 della legge n. 94/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

L'art. 5, comma 3, del d.l. n. 5/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" che impone di procedere alle iscrizioni anagrafiche entro due giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.

### PREMESSO CHE

La **residenza** ovvero l'iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, ma è un diritto per il cittadino e un obbligo per l'Ufficiale di anagrafe (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 449 del 19 giugno 2000);

Parimenti la **residenza c.d. "fittizia"** per i senza dimora è un diritto soggettivo perfetto (non concessorio), che deve essere considerata a tutti gli effetti "iscrizione anagrafica" e che comporta il conseguente accesso a tutti i diritti sociali, civili e politici ad essa connessi.

### PRESO ATTO

che la Giunta Capitolina con la delibera n. **31/2017 "Sistema di iscrizione anagrafica delle persone senza dimora presenti abitualmente sul territorio di Roma Capitale. Revoca della deliberazione Giunta Comunale n. 84/2002 e della deliberazione Giunta Capitolina n. 280/2015"** ha:

- a) attribuito agli Uffici Demografici dei singoli Municipi la competenza esclusiva in merito alla procedura per l'iscrizione anagrafica presso "Via Modesta Valenti" da parte delle persone senza dimora (punto 2);
- b) introdotto nel procedimento di iscrizione anagrafica, relativamente alle sole situazioni di disagio sociale dei c.d. "senza tetto", quale condizione di ricevibilità della richiesta medesima, un'attestazione di "prima analisi" della condizione soggettiva del richiedente a cura del Servizio Sociale di competenza, da produrre entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'istanza del richiedente l'iscrizione (punto 3);
- c) deliberato che, trascorso un anno dall'iscrizione di residenza, l'assenza di ogni contatto con il Servizio Sociale che si protragga per un ulteriore anno, dall'ultimo accesso al servizio, ovvero dall'ultima attività anagrafica probante la presenza sul territorio (rilascio

carta d'identità, certificazioni richieste dall'intestatario, rinnovo del permesso e della dichiarazione di soggiorno, ecc.), costituirà la prova, per l'Ufficiale di Anagrafe, dell'abbandono della domiciliazione in Roma, necessaria per procedere alla dichiarazione di irreperibilità anagrafica ed alla conseguente cancellazione dell'iscrizione di residenza e che ogni notificazione nei confronti dei residenti senza dimora, sarà sostituita dalla pubblicazione presso l'Albo pretorio di Roma Capitale dell'atto o della comunicazione indirizzati al destinatario. La notificazione si avrà per eseguita trascorso il trentesimo giorno di pubblicazione (punto 6).

- d) deliberato la cessazione della validità di tutte le autorizzazioni alla domiciliazione ai sensi della deliberazione Giunta Capitolina n. 280/2015 riconosciute alle Associazioni attive alla data di adozione della delibera in esame n. 31/2017 decorsi 60 giorni dalla sua pubblicazione ed inoltre che l'Ufficiale di Anagrafe proceda ad effettuare d'ufficio il cambio di indirizzo di residenza dalla sede dell'Associazione all'indirizzo di Via Modesta Valenti corrispondente per territorio alla sede dell'Associazione, per coloro che risultino residenti presso le predette Associazioni e che decorsi i 60 giorni, non abbiano provveduto a richiedere la nuova residenza anagrafica (punto 10).

#### CONSIDERATO CHE

- ***Dal punto di vista della legittimità giuridica della delibera n. 31/2017:***

- a) la previsione quale condizione di ricevibilità della richiesta di iscrizione anagrafica del richiedente senza dimora di **un'attestazione di "prima analisi" della condizione soggettiva** del richiedente a cura del Servizio Sociale di competenza è **illegittima** in quanto: (i) la normativa di riferimento - legge n. 1228/1954 - prevede che la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, **non possa essere vincolata ad alcuna condizione**. Infatti, il concetto di residenza si fonda esclusivamente sulla dimora abituale del soggetto nel territorio comunale, ossia sull'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora; (ii) **il servizio anagrafico è un servizio di competenza dello Stato**, affidato alla gestione dei Comuni e il Sindaco, nel gestire tale servizio in veste di ufficiale di anagrafe, agisce quale ufficiale di Governo, ossia quale organo dello Stato e non quale capo dell'amministrazione comunale (artt. 14 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali). Ne consegue, pertanto, che nella gestione di tale servizio l'amministrazione comunale debba necessariamente uniformarsi alla vigente legislazione nazionale; (iii) costituisce **elemento discriminatorio** in quanto l'ottenimento dell'attestazione di "prima analisi" della condizione soggettiva del richiedente non riguarda tutti i cittadini ma solo coloro che, trovandosi in condizioni di disagio sociale, richiedono la residenza fittizia;
- b) il termine di **5 giorni** per la produzione dell'**attestazione di "prima analisi"** confligge apertamente con quanto previsto dalla normativa nazionale che impone di **procedere alle iscrizioni anagrafiche entro 2 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda** (art. 5, c. 3, del d.l. n. 5/2012).

- ***Dal punto di vista dell'impatto sociale della delibera n. 31/2017:***

a) **tempi di attesa per l'ottenimento della residenza fittizia**

La previsione dell'attestazione di "prima analisi" quale condizione di procedibilità per l'iscrizione anagrafica, ha contribuito a dilatare i tempi di attesa per l'ottenimento della residenza fittizia. Considerata anche la carenza del personale destinato a tale attività, l'effetto della delibera è che i richiedenti attendano mesi per ottenere il colloquio con gli assistenti sociali volto alla produzione dell'attestazione, con tempistiche che variano notevolmente a seconda del Municipio presso il quale viene presentata la richiesta. Tali tempistiche chiaramente non rispettano né i termini previsti dalla normativa nazionale (2 giorni dalla richiesta) né quelli stabiliti dalla stessa delibera (5 giorni dalla richiesta).

b) **prassi difformi nella procedura di ottenimento della residenza fittizia**

Presso gli uffici anagrafici dei diversi Municipi si richiedono, in molti casi, dei requisiti aggiuntivi per il rilascio della residenza fittizia non previsti dalla normativa nazionale. Problematica particolarmente evidente per i cittadini extracomunitari che subiscono spesso le prassi illegittime non solo degli uffici anagrafici ma anche della Questura di Roma-Ufficio Immigrazione (rilevante è a, tal fine, l'illegittima richiesta da parte dei Municipi del permesso di soggiorno rinnovato per poter rilasciare la residenza fittizia, cui fa da contraltare l'altrettanto illegittima richiesta della residenza anagrafica per il rilascio del permesso di soggiorno rinnovato da parte dell'Ufficio Immigrazione. Il risultato è che tali cittadini extracomunitari si trovano in una situazione di irregolarità di fatto, rimanendo senza residenza e permesso di soggiorno pur avendo diritto ad entrambi);

c) **riduzione numero di residenze fittizie erogate, difficoltà di accesso ai servizi e mancata intercettazione delle persone in condizioni di marginalità sociale**

La revoca della delibera n.280/2015 con l'entrata in vigore della delibera n. 31/2017, ha posto fine alla possibilità di da parte delle 5 Associazioni di Volontariato accreditate (Caritas Diocesana; Comunità di Sant'Egidio; Associazione Centro Astalli; Casa dei Diritti Sociali; Esercito della Salvezza) di attribuire residenze fittizie ai propri assistiti. La **repentina internalizzazione del servizio con attribuzione esclusiva della competenza ai Municipi, non supportata né da adeguate risorse e formazione del personale né, tantomeno, da una necessaria fase di transizione**, ha comportato la **riduzione progressiva del numero di residenze fittizie** attribuite sul territorio capitolino (-20% dal 2017 al 2019), nonostante l'aumento dei senza fissa dimora presenti sul territorio e il naturale innalzamento del numero delle istanze derivanti dall'art. 5 del d.l. n.47/2014.

**Il Municipio --- impegna il Presidenta e la Giunta**

**// il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta**

a) **ad un immediato superamento della delibera n. 31/2017:**

- **eliminando** ogni riferimento alla **illegittima “condizione di procedibilità” dell’istanza di iscrizione anagrafica e conformandosi alle tempistiche richieste dalla normativa nazionale** (2 giorni dalla presentazione dell’istanza, ex art. 5, c. 3, del d.l. n. 5/2012);
  - **uniformando le modalità di presentazione dell’istanza nei singoli Municipi e ponendo fine, fin da subito, ad ogni prassi difforme** (es. la richiesta di documentazione aggiuntiva non prevista dalla normativa);
  - **riaffidando, in via transitoria, alle associazioni del privato sociale, attive sui territori e adeguatamente accreditate, la possibilità di attribuire residenze fittizie ai propri assistiti.**
- b) **a porre in essere nel medio periodo le attività necessarie per procedere all’internalizzazione del servizio di iscrizione anagrafica con l’attribuzione ai Municipi della competenza esclusiva in tale materia, mediante:**
- uno stanziamento di risorse finalizzato all’**assunzione di un adeguato numero di personale qualificato** (es. assistenti sociali e mediatori culturali) presso i servizi sociali dei singoli territori;
  - una **formazione del personale nella complessa materia dell’iscrizione anagrafica;**
  - la **semplificazione e l’omologazione delle procedure** di presentazione dell’istanza da parte dei senza dimora;
  - il **potenziamento dei servizi di prossimità che consentano una reale intercettazione delle persone in condizione di disagio sociale** da parte delle strutture pubbliche (anche attraverso una collaborazione con il mondo associativo) e la garanzia dell’effettiva presa in carico di queste ultime.